



Bruxelles, 23.11.2017
COM(2017) 680 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010,
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici¹ disciplina la cura e l'uso di animali per tali fini. La direttiva fissa le norme relative alla sostituzione e riduzione dell'uso di animali nelle procedure e al perfezionamento dell'allevamento, sistemazione, cura e uso degli animali nelle procedure; all'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione, nonché la soppressione degli animali; all'attività e l'autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori; alla valutazione e autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso di animali vivi nelle procedure.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare l'allegato I e gli allegati da III a VIII (ad eccezione delle disposizioni dell'allegato VIII, sezioni I e II) al progresso tecnico e scientifico:

- ALLEGATO I: elenco degli animali di cui all'articolo 10 [che impone che siano allevati espressamente per essere utilizzati nelle procedure];
- ALLEGATO III: requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali;
- ALLEGATO IV: metodi di soppressione degli animali;
- ALLEGATO V: elenco degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 3 [in base al quale gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di istruzione e formazione del personale];
- ALLEGATO VI: elenco degli elementi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c) [in materia di informazioni obbligatorie da includere nella domanda di autorizzazione del progetto];
- ALLEGATO VII: compiti e mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione [istituito per il coordinamento della convalida di metodi alternativi a livello di Unione];
- ALLEGATO VIII: classificazione della gravità delle procedure [esempi di vari tipi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità].

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è richiesta dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere dal 9 novembre 2010 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi dodici mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio a norma dell'articolo 52.

¹ GU L 276, del 20.10.2010, pag. 33.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio della delega è ritenuto necessario per adeguare varie disposizioni stabilite nella direttiva al progresso scientifico e tecnico. Fino ad oggi, tuttavia, non sono disponibili informazioni scientifiche sufficienti a giustificare l'aggiornamento degli allegati pertinenti. Inoltre, il completo recepimento della direttiva nella legislazione di tutti gli Stati membri ha richiesto più tempo del previsto (l'ultimo recepimento è stato completato solo nel 2015). Pertanto, l'esperienza riguardante le disposizioni di cui agli allegati della direttiva è attualmente limitata.

Tuttavia, la Commissione sarà tenuta a utilizzare i propri poteri delegati per garantire che la direttiva sia adattata al progresso tecnico e scientifico una volta acquisita maggiore esperienza dalla sua applicazione, anche attraverso le relazioni degli Stati membri sulle esenzioni accordate a elementi presenti negli allegati sulla base di nuove prove scientifiche, e grazie sia alle nuove conoscenze in materia di benessere delle specie utilizzate derivanti dalla ricerca, sia alle nuove tecniche investigative e agli strumenti disponibili.

4. CONCLUSIONE

La Commissione, nel corso degli ultimi sette anni, non ha esercitato i poteri delegati ad essa conferiti a norma della direttiva 2010/63/UE. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.